

- ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**
- ART. 2 SOCI**
- ART. 3 DIRITTI DEI SOCI**
- ART. 4 DOVERI DEI SOCI**
- ART. 5 LOGO E SEGNI**
- ART. 6 BENEMERENZE ASSOCIATIVE**
- ART. 7 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**
- ART. 8 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI**
- ART. 9 QUOTE ASSOCIATIVE**
- ART. 10 SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA**
- ART. 11 ORGANI**
- ART. 12 L'ASSEMBLEA GENERALE E DEGLI ASSOCIATI**
- ART. 13 SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**
- ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**
- ART. 15 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**
- ART. 16 OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA**
- ART. 17 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE**
- ART. 18 CARICHE**
- ART. 19 REGOLAMETO DELLE AVIS TERRITORIALI**
- ART. 20 NORME ELETTORALI**
- ART. 21 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI**
- ART. 22 ELETTORATO ATTIVO**
- ART. 23 ELETTORATO PASSIVO**
- ART. 24 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**
- ART. 25 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE**
- ART. 26 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**
- ART. 27 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE**
- ART. 28 IL COMITATO ELETTORALE**
- ART. 29 VOTAZIONI**
- ART. 30 RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI**
- ART. 31 NORMA DI RINVIO**
- ART. 32 NORMA FINALE**

REGOLAMENTO Avis Regionale di Calabria

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

- c. 1 L'Avis Regionale di Calabria, che aderisce all'AVIS Nazionale in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo Nazionale nella seduta del 28 Gennaio 2005, è stata costituita il giorno ventisette del mese di ottobre dell'anno millenovecentosessantasette e attualmente ha sede in Caraffa di Catanzaro, Contrada Profeta snc.
- c. 2 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell' Avis Regionale, salvo quanto previsto al successivo art. 11.
- c. 3 Il presente regolamento ha valenza per tutte le sedi Avis della Regione Calabria.

ART. 2 – SOCI

- c. 1 L'iscrizione del socio persona fisica all'associazione viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o equiparata, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dalla sede Avis Regionale.
- c. 2 Un socio può essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.
- c. 3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di Base o equiparata.
- c. 4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l'istanza di adesione del socio.
- c. 5 Le Avis Comunali, di Base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, tramite le rispettive Avis Provinciali o Equiparate, nonché Regionali o Equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...). Le stesse Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno.
- c. 6 Un'Avis sovraordinata può richiedere ad una Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo

competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis sovraordinata. Gli oneri sociali sono a carico dell'Avis sovraordinata che ha richiesto l'iscrizione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

- c. 7 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.
- c. 8 La procedura di adesione all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.

ART. 3 - DIRITTI DEI SOCI

- c. 1 Il socio ha diritto:
 - a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
 - b) alla tutela dei propri dati personali;
 - c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo;
 - d) all'elettorato attivo e passivo; ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche.

ART. 4 - DOVERI DEI SOCI

- c. 1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
- c. 2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
- c. 3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
- c. 4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

- c. 5 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- c. 6 Il socio donatore deve:
- a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
 - b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
 - c) fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
 - d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
 - e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
 - f) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.

ART. 5 - LOGO E SEGNI

- c. 1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
- c. 2 L'AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
- c. 3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
- c. 4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l'Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.
- c. 5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell'AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.

ART. 6 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE

- c. 1 La foggia delle benemerienze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei

Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.

- c. 2 Le benemerienze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente.
- c. 3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:
 1. Dopo 3 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 6 donazioni, oppure al compimento di 8 donazioni;
 2. Dopo 5 anni di iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 12 donazioni, oppure al compimento di 16 donazioni;
 3. Dopo 10 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 24 donazioni, oppure al compimento di 36 donazioni;
 4. Dopo 20 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni;
 5. Dopo 30 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 60 donazioni o al compimento di 75 donazioni;
 6. Dopo 40 anni d'iscrizione all'AVIS e la effettuazione di almeno 80 donazioni o al compimento di 100 donazioni;
 7. Alla cessazione della attività donazionale per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e la effettuazione di almeno 120 donazioni.
- c. 4 Ai fini dell'attribuzione delle benemerienze, tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative in materia, il numero delle donazioni di emazie effettuate dalle donatrici fino al compimento del cinquantesimo anno di età viene considerato doppio.
- c. 5 Per tutte le benemerienze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all'anno.
- c. 6 Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis presso la quale prestano la propria collaborazione in relazione al livello della collaborazione stessa possono essere attribuite benemerienze come segue:
 1. dopo 10 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;
 2. dopo 20 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;
 3. dopo 30 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;
 4. dopo 40 anni di iscrizione all'Avis e di collaborazione una benemerienza non

- superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni
- c. 7 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purché documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.
- c. 8 È riconosciuta al socio la facoltà di rinunciare alle benemerenze.

ART. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

- c. 1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali e/o equiparate sottordinate.
- c. 2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:
- 1) Elenchi nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
 - 2) Elenchi nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultante dal verbale assembleare;
 - 3) Certificazione attestante l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative;
 - 4) Nominativo del Capo delegazione;
 - 5) Copia del verbale dell'Assemblea generale sottordinata, con relativi allegati.
- c. 3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea generale di appartenenza.
- c. 4 Ogni Rappresentante Legale delle Avis associate non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato persona giuridica.
- c. 5 Ogni socio persona fisica può essere portatore di una sola delega scritta all'assemblea dell'Avis di appartenenza.
- c. 6 I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati di soci persone fisiche, nell'assemblea di riferimento.
- c. 7 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa.
- c. 8 La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

ART. 8 – COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

- c. 1 La costituzione di un'Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale. La costituzione di un' Avis di base dovrà coincidere o avere una identificazione relativa ad una aggregazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di municipio, o anche aziendale.
- c. 2 Nelle aree metropolitane, politicamente ed amministrativamente costituite è opportuno, al fine di favorire la crescita dell'associazione, che vengano costituite più Avis di Base.
- c. 3 La costituzione di un'Avis Comunale o Provinciale e/o equiparate dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento.
- c. 4 Le Avis di base potranno essere istituite con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Avis Provinciale previo parere, non vincolante, dell'Avis Comunale interessata.

ART. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE

- c. 1 La misura e le modalità di versamento delle quote associative dovute all'Avis Regionale, Provinciali e/o equiparate, sono stabilite dall'Assemblea dei soci, mediante apposita delibera, da valere per l'anno successivo, con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell' anno precedente.
- c. 2 Il versamento delle quote associative dovrà essere effettuato entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 10 – SERVIZIO TRASFUSIONALE E RACCOLTA ASSOCIATIVA

- c. 1 L'Avis Regionale partecipa nelle forme previste dalla normativa vigente alla gestione del servizio trasfusionale, allo scopo di garantire il ruolo socio-sanitario previsto, svolgendo, oltre ai suoi compiti istituzionali, anche le funzioni che la programmazione sanitaria regionale le attribuisce.
- c. 2 Svolge azione di stimolo, di consulenza e di verifica nei confronti degli organi istituzionali locali e regionali.

ART. 11 – ORGANI

- c. 1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Avis Regionale di Calabria. Su proposta del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare l'utilizzo temporaneo della sede comunale o provinciale di pertinenza del Presidente senza aggravio per il bilancio della sede regionale.
- c. 2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.
- c. 3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
- c. 4 L'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
- c. 5 In caso di presentazione di liste, ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA GENERALE E DEGLI ASSOCIATI

- c. 1 La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale.
- c. 2 La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Generale è fatta con avviso scritto inviato - a mezzo servizio postale, tramite posta elettronica o PEC - al Presidente di ciascuna associata persona giuridica.
- c. 3 La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata per iscritto, a mezzo servizio postale, tramite posta elettronica o PEC, per il tramite dell'Avis Provinciale e/o equiparata.
- c. 4 Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o il legale rappresentante di socio persona giuridica, o socio persona fisica per le Avis Comunali, potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Provinciale di riferimento, fatta eccezione per i giustificativi di spesa che restano disponibili esclusivamente presso la sede dell'Avis Regionale.
- c. 5 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, per le Avis Regionale e Provinciale. Per le Avis Comunali la documentazione dovrà essere disponibile almeno 3 giorni prima dell'Assemblea.
- c. 6 I tempi di convocazione di ciascuna assemblea sono i seguenti:
 - Avis di Base entro il mese di Gennaio

- Avis Comunali entro il mese di Febbraio
 - Avis Provinciali entro il mese di Marzo
 - Avis Regionale entro il mese di Aprile
- c. 7 Ogni deroga ai periodi indicati, dovrà essere autorizzata dalla rispettiva struttura superiore, con delibera del Comitato Esecutivo, che terrà conto del regolare svolgimento delle successive assemblee.

ART. 13 – SEGRETARIO E TESORIERE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

- c. 1 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.
- c. 2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

- c. 1 Il Consiglio Direttivo Regionale e/o Provinciale, su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale e/o dell'Assemblea generale, può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
- c. 2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
- c. 3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
- c. 4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
- c. 5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Regionale e Provinciale ed al Presidente della società di certificazione qualora in tal senso si fosse deliberato a seguito di proposta del presidente il Collegio Sindacale e/o dell'Assemblea generale.
- c. 6 Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati

dall'assemblea degli associati.

- c. 7 Almeno due dei componenti effettivi, tra cui il presidente, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili; i rimanenti debbono essere scelti tra i revisori legali e comunque soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità e competenza.
- c. 8 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
- c. 9 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

Art. 15 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

- c. 1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato con lettera raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. Nell'ipotesi di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale di partenza.
- c. 2. Il ricorso deve contenere le generalità della parte chiamata in giudizio o, comunque, i dati necessari per la sua esatta identificazione ed essere corredato della documentazione completa con l'indicazione di eventuali altri mezzi di prova; tuttavia, ove il ricorrente, alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso, non sia in possesso di tutta la documentazione la stessa potrà essere depositata anche successivamente, comunque non oltre la data di prima convocazione o il diverso termine fissato dal collegio.
- c. 3. Il ricorso introduttivo, ovvero il primo scritto difensivo se si tratta del resistente, deve contenere l'elezione di domicilio per le comunicazioni relative al procedimento; è ammessa, allo scopo, anche la sola indicazione di un recapito fax o PEC. In difetto, le comunicazioni e le notifiche vengono effettuate mediante invio presso la sede Comunale di competenza.
- c. 4. Il Presidente, ricevuto il ricorso, fissa la data del dibattimento e la comunica al ricorrente e alla controparte, alla quale trasmette anche copia del ricorso assegnandole il termine di trenta giorni per la proposizione, con le stesse modalità del ricorso, di eventuale controricorso e per estrarre copia della documentazione prodotta.
- c. 5. Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. Tra la

presentazione del ricorso e la data del dibattimento devono decorrere almeno quaranta giorni.

- c. 6 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. È obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non riesce, il Collegio, senza formalità di procedura e nel rispetto del diritto di difesa delle parti, assume le prove nel modo ritenuto più opportuno.
- c. 7 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.
- c. 8 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
- c. 9 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata Fax o PEC inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate presso il domicilio eletto, al Presidente dell'AVIS Regionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza.
- c. 10 La decisione del Collegio dei Probiviri Regionale può essere impugnata davanti al Collegio dei Probiviri Nazionale.
- c. 11 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 7 dello Statuto Nazionale.
- c. 12 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 13.
- c. 13 Le sanzioni sono costituite dalla:
 - a) censura scritta;
 - b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
 - c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;
 - d) espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.
- c. 14 Il provvedimento di espulsione va comunicato, a cura della segreteria regionale, al Segretario Nazionale, che cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali.
- c. 15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di

Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare.

- c. 16 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.

ART. 16 - OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA

- c. 1 La richiesta di adesione all'Associazione comporta l'accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.
- c. 2 L'eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.

ART. 17 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- c. 1 L'Avis Regionale di Calabria deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
- c. 2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
- c. 3 I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo Regionale. Lo stesso Consiglio può deliberare la soglia di spesa oltre la quale è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.
- c. 4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

ART. 18 - CARICHE

- c. 1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

- c. 2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Provinciali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Regionale.
- c. 3 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Comunali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Provinciale.
- c. 4 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione fatta eccezione per le strutture associative con meno di 200 associati.
- c. 5 Fatte salve le norme degli Statuti e Regolamenti Nazionale e Regionale, al fine di garantire la più ampia rappresentanza territoriale regionale, le designazioni alle cariche sociali debbono essere effettuate tenendo presente anche il criterio della rotazione.

ART. 19 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI

- c. 1 Ogni Avis territoriale può dotarsi di un proprio Regolamento associativo, conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo, purché non in contrasto con i regolamenti eventualmente adottati dalle Avis sovra ordinate.
- c. 2 In assenza dell'adozione di Regolamenti locali, il presente Regolamento e quello Nazionale vengono applicati a ciascun livello associativo.

ART. 20 - NORME ELETTORALI

- c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 21 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- c. 1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.

ART. 22 - ELETTORATO ATTIVO

- c. 1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto Nazionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti delle Avis territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

ART. 23 - ELETTORATO PASSIVO

- c. 1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle Avis di Base, delle Avis Comunali o Equiparate, delle Avis Provinciali o Equiparate, delle Avis Regionali o Equiparate, delle Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e dell'AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Provinciale o Equiparata e/o per l'Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l'Assemblea Regionale o Equiparata e/o per l'Assemblea Generale degli Associati.
- c. 2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell'Avis di Base, dell'Avis Comunale o Equiparata, dell'Avis Provinciale o Equiparata, dell'Avis di coordinamento intermedio, dell'Avis Regionale o Equiparata, e/o per un solo organo dell'AVIS Nazionale.
- c. 3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
- c. 4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell'Avis Comunale o Equiparata di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di Base per gli organi sociali di tutte le Avis sovra ordinate andranno inviate al Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.
- c. 5 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Non saranno accolte le candidature che, per qualsiasi ragione, siano pervenute tardivamente.

- c. 6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell'Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all'Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci.
- c. 7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di Base, Comunale o Equiparata.
- c. 8 All'atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l'assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima.

ART. 24 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- c. 1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali, Provinciali, Regionali o Equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute in ciascuno statuto territoriale.
- c. 2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.
- c. 3 Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea dell'Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
- c. 4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l'ordine di graduatoria determinato dall'assemblea sotto ordinata.
- c. 5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

ART. 25 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE

- c. 1 A ciascun livello associativo territoriale l'Assemblea competente provvede – nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Generale degli Associati, dal comma 6 dell'articolo 7 del presente Regolamento.
- c. 2 Quando il numero dei soci è inferiore o pari a 250 i compiti della Commissione Verifica Poteri possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo.
- c. 3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all'Assemblea territoriale di riferimento.
- c. 4 È compito del Presidente dell'Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.
- c. 5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri, il Presidente di ciascuna Avis sotto ordinata deve far pervenire alla Segreteria dell'Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.
- c. 6 La Segreteria locale interessata provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri di riferimento.
- c. 7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni.
- c. 8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell'Avis competente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea.
- c. 9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o

dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

- c. 10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da questi ultimi segnalati alla Presidenza dell'Assemblea competente in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.
- c. 11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell'Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.
- c. 12 La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione

ART. 26 - NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

- c. 1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie di ciascuna Avis territoriale.
- c. 2 Nelle Avis di Base e nelle Avis Comunali o Equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
- c. 3 Nelle Avis Provinciali o Equiparate l'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – di suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.P, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale.
- c. 4 Nella stessa Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quella elettiva l'Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l'applicazione del metodo d'Honts, in analogia a quanto stabilito per l'assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di procedere all'assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall'ambito territoriale di provenienza del candidato stesso.

- c. 5 Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l'assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato.
- c. 6 In ogni fase elettiva – sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati – accanto al nominativo del socio candidato deve essere indicata l'Avis Comunale, di Base o Equiparata alla quale aderisce il candidato medesimo.
- c. 7 L'assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o Equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d'Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o Equiparata per 1, 2 ,3 ,4,.....ecc... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o Equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell'assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis
- c. 8 Per le Avis Regionali o Equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola provincia o nelle quali l'Avis sia presente in una sola provincia, l'assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o Equiparate.
- c. 9 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.
- c. 10 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

ART. 27 - VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE

- c. 1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell'articolo 9 dello Statuto nazionale e, a livello locale, delle norme statutarie corrispondenti – e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.
- c. 2 Ove lo statuto dell'AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

- c. 3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.
- c. 4 In sede di voto, a tutti i livelli associativi in cui siano presenti persone fisiche o delegati di soci persone fisiche, essi devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
- c. 5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare:
- a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo;
 - b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa;
 - c) ai delegati che rappresentino un quoziente pieno di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
 - d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
 - e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe - fino ad un massimo di 10 - di altri associati Persone Giuridiche.
- c. 6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
- c. 7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della precedente votazione.

ART. 28 - IL COMITATO ELETTORALE

- c. 1 L'Assemblea elettiva delle Avis a tutti i livelli associativi, in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano

candidati a qualunque carica o incarico.

- c. 2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
- c. 3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.
- c. 4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
 - a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente articolo 25;
 - b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee delle Avis di Base ed in quelle delle Avis Comunali o Equiparate – e dei rappresentanti legali delle Associate Persone Giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;
 - c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
 - d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
 - e) affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
 - f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
 - g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
 - h) procede allo spoglio delle schede;
 - i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.
- c. 5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.
- c. 6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di

ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 30.

ART. 29 - VOTAZIONI

- c. 1 I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 12 – nei tempi statutari previsti.
- c. 2 Alle votazioni delle Assemblee Comunali e di Base o Equiparate potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.
- c. 3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
 - a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;
 - b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;
 - c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
 - d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.
- c. 4 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

ART. 30 - RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

- c. 1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
- c. 2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'articolo 28. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.
- c. 3 Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.
- c. 4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

ART. 31 – NORMA DI RINVIO

- c. 1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Regolamento Nazionale approvato dall'Assemblea Generale degli Associati dell'AVIS Nazionale il 27 maggio 2012.
- c. 2 E' nulla ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell'Avis Regionale della Calabria.

ART. 32 – NORMA FINALE

- c. 1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi gg. 15 dalla pubblicazione sul sito istituzionale di AVIS Calabria Le norme dei regolamenti delle Avis territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadono e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.